COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA di NOVARA

Polizia Locale

Via Vittorio Emanuele II°, 58

Tel. e Fax 0321.908417

E.mail: polizia.municipale@comuneborgoticino.it

Prot. N. 2349, cat. VI, Classe VII

Borgo Ticino, li 15.03.2014

ORDINANZA n. 8/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, stante le ridotte dimensioni delle carreggiate delle vie comunali di Borgo Ticino, si rende necessaria l'istituzione di una limitazione della velocità ai veicoli in transito commisurata alle reali dimensioni delle strade, specialmente per quelle ubicate all'interno del centro abitato;

Constatato inoltre che lungo le predette vie comunali si registra giornalmente una considerevole presenza di pedoni, in modo particolare di persone anziane e di bambini;

Ritenuto per una maggiore sicurezza all'incolumità pubblica, con particolare riguardo agli utenti più deboli, quali pedoni e ciclisti, imporre la limitazione del limite massimo di velocità dei veicoli in transito a 30 km/h sulle vie comunali ubicate in Loc. Campagnola e di quelle ricomprese all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: Via Stazione, Via Isirì, Via Sottoborgo, Via San Giuseppe, Via Cimitero, Via Zanotti, Via F.lli Rosselli, Via F.lli Cervi, Via Campo Militare, Via Agrate Conturbia, Via Papa Giovanni e Via Valle;

Riscontrato che le vie sopra indicate sono ubicate all'interno della delimitazione di centro abitato, formalmente recepita nel PRGC adottato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 06/06/2005 e approvato definitivamente con D.G.R. n.45-2376 del 13/03/2006;

Riscontrato che l'oggetto del presente provvedimento non è disciplinato da atti di programmazione del territorio;

Vista la direttiva del Sindaco del 12/12/2013, Prot.10902, con la quale esprime la volontà di istituire sulle vie comunali sopra indicate, il limite di velocità di 30 km/h;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92;

Visto l'art. 109 del D.Lgs 267/200;

Visto il decreto n.01/2014 di nomina di Responsabile del Servizio

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento come in effetti si adotta per le motivazioni espresse;

ORDINA

è istituito il ***limite massimo di velocità di 30 Km/h*, sulle vie comunali ubicate in:**

- ***Loc. Campagnola***

e di quelle ricomprese all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie:

- ***Via Stazione,***
- ***Via Isirì,***
- ***Via Sottoborgo,***
- ***Via San Giuseppe,***
- ***Via Cimitero,***
- ***Via Zanotti,***
- ***Via F.lli Rosselli,***
- ***Via F.lli Cervi,***
- ***Via Campo Militare,***
- ***Via Agrate Conturbia,***
- ***Via Papa Giovanni,***
- ***Via Valle.***

La presente ordinanza si intende immediatamente eseguibile e si intende altresì abrogato ogni altro precedente provvedimento che ne risulti in contrasto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 02/07/2010, n.104.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Manda per le rispettive competenze e conoscenze:
- all'Ufficio Tecnico per la posa della necessaria segnaletica verticale;
- alla Stazione Carabinieri di Borgo Ticino
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- al Messo Comunale;

Il Responsabile del Servizio
(Pier Giovanni DELORENZI)